

CAMERA DEI DEPUTATI N. 247

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati COLUCCI, DELL'UNTO

Presentata il 4 luglio 1979

Nuova disciplina per la repressione dell'evasione
delle imposte patrimoniali

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La necessità, già verificatasi in passato, ripetuta quest'anno, e potenzialmente verificabile anche nel futuro, di procedere a imposizioni di carattere patrimoniale, si accompagna costantemente con la preoccupazione di evitare evasioni di massa: tanto più facili per la difficoltà e la complessità dei controlli diretti, la cui capillarità è d'altronde condizione *sine qua non* per una effettiva dissuasione. Il problema si è già presentato per l'imposta *una tantum* sulle automobili, e potrebbe ripresentarsi nel caso di introduzione di imposte patrimoniali, ordinarie e straordinarie, sugli immobili, e qui in forma tanto più grave per la nota condizione di dissesto e arretratezza delle iscrizioni catastali.

Ciò premesso, ad avviso dei proponenti occorre affiancare ai controlli diretti sull'effettivo pagamento dell'imposta, strumenti di « dissuasione » di incidenza ed effetto generalizzati, tali da operare automaticamente come sicuri disincentivi economici all'evasione.

A questo riguardo, e considerato che i beni patrimoniali, cui si riferiscono e si potranno riferire dette imposte — ordinarie o straordinarie — sono beni la cui circolazione economica e la cui possibile funzione di garanzia sono assoggettate a formalità giuridiche di trascrizione o iscrizione in pubblici registri, i proponenti ritengono che condizionare la trascrizione e l'iscrizione (e quindi il perfezionarsi dell'atto di trasferimento dei predetti beni e la costituzione della garanzia ipotecaria sui medesimi) alla dimostrazione, da parte dei richiedenti, di aver pagato le imposte in parola, costituisca una reale e generale forma di dissuasione economica per i potenziali evasori. Questi infatti determinerebbero una condizione giuridica di non circolabilità (intrasferibilità, intrasmissibilità) vuoi per atto tra vivi vuoi *mortis causa*, dei beni oggetto della imposta, tale da ridurre sostanzialmente a zero il valore di scambio dei beni stessi, i quali, inoltre, non potrebbero neppure divenire oggetto di garanzia ipotecaria.

Non è mancata nei proponenti la preoccupazione di evitare le gravi conseguenze previste a carico degli evasori a quegli onesti contribuenti che per ragioni di furto o smarrimento non siano in grado di esibire la ricevuta. A tal fine è stato previsto che la iscrizione e la trascrizione potranno avere seguito, anche in tal caso, mercè la presentazione della denuncia di smarrimento o di furto accompagnata dalla dichiarazione raccolta dal conservatore dei pubblici registri di aver pagato le imposte previste (e le eventuali soprattasse e penalità di mora), sanzionan-

do, peraltro adeguatamente, la falsità di siffatta dichiarazione.

L'immediata entrata in vigore della presente legge avrebbe effetti positivi per l'adeguamento all'osservanza alle imposte *una tantum* sulle automobili del 1973 e del 1976. A tal fine appare opportuna la previsione di una moratoria straordinaria nell'esazione delle soprattasse e delle penalità di mora relative, qualora, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, gli inadempienti provvedano al pagamento delle imposte evase e degli eventuali oneri accessori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il pagamento di tutte le imposte patrimoniali, straordinarie e ordinarie, relative a beni iscritti in pubblici registri, è condizione giuridica per la loro trasferibilità (sia per atto tra vivi che per successione ereditaria) nonché per la costituzione di ipoteche sui medesimi beni.

La condizione è assoluta anche nel caso di pagamento ritardato oltre i termini di legge, ma in questo caso occorre aver adempiuto al pagamento delle eventuali soprattasse e penalità di mora.

ART. 2.

I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari devono rifiutare ogni trascrizione e iscrizione relativa a beni patrimoniali o alla costituzione di ipoteche sugli stessi qualora la richiesta di trascrizione o iscrizione non sia accompagnata dalla contestuale esibizione delle ricevute di pagamento di tutte le imposte patrimoniali, ordinarie e straordinarie, dovute sino alla data della richiesta di trascrizione o iscrizione.

Il conservatore dei pubblici registri, che procede a iscrizione o trascrizione in violazione del disposto di cui al precedente comma, è punito con l'arresto da cinque giorni a sei mesi e con l'ammenda di importo pari all'ammontare dell'imposta (ed eventuali soprattasse o penalità di mora), il cui pagamento non risulti essere stato effettuato.

ART. 3.

In deroga a quanto previsto all'articolo 2, i conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari non devono rifiutare trascrizioni ed iscrizioni relative ad atti di circolazione dei beni o di co-

stituzione di ipoteche sui medesimi, nei casi in cui il richiedente, allegando copia autentica di denuncia di furto o di smarrimento, rilasci dinnanzi al conservatore, su apposito registro da questi tenuto, la seguente dichiarazione autografa:

« Il sottoscritto ... nato a ... residente in ... dichiara che sono estinti gli obblighi tributari in relazione alle imposte patrimoniali, ordinarie e straordinarie, relative ai beni oggetto dell'atto del quale il sottoscritto chiede la trascrizione (o la iscrizione), ivi comprese le eventuali soprattasse o penalità di mora ».

La falsità della predetta dichiarazione è punita con le stesse pene previste dall'articolo 483, primo comma, del codice penale (reclusione fino a due anni) nonché con una multa corrispondente alla metà del valore dei beni cui si riferisce l'atto da trascrivere o iscrivere, come indicato nell'atto stesso.

ART. 4.

Le imposte patrimoniali straordinarie e ordinarie, dovute precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, possono essere pagate senza applicazione di soprattasse o penalità di mora, qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, si renderanno nuovamente applicabili le soprattasse e penalità previste dalle leggi istitutive delle suddette imposte.